

Allegato "C" al n. di Rep. 14 400/5.032

**Statuto derivante dalla "trasformazione" in**

**FONDAZIONE ONLUS**

**FONDAZIONE MUXIMA**

**ONLUS**

**STATUTO**

### **Articolo 1. Denominazione**

1.1 È costituita la Fondazione "MUXIMA ONLUS" per trasformazione dell'"Associazione Muxima ONLUS", di seguito la "Fondazione".

1.2 La Fondazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

1.3 La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### **Articolo 2. Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione; nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso le autorità vigilanti e dovranno essere espletate tutte le comunicazioni di legge.

2.3 Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, uffici ed eventualmente centri di informazione e documentazione in altre località del territorio nazionale, fermo restando gli obblighi di comunicazione derivanti dalla legge.

2.4 La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

### **Articolo 3. Durata**

3.1 La Fondazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4. Scopo della Fondazione**

4.1 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività nei settori della beneficenza, diretta ed indiretta, della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e dell'assistenza sociale; è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.2 Le attività della Fondazione sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

### **Articolo 5. Attività**

5.1 In particolare saranno posti in essere interventi di sostegno a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, con particolare attenzione ai giovani, ai minori ed alle loro famiglie, nonché a sostegno di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone ed a favore di altre Onlus o di enti che operano nell'ambito delle attività previste dall'art. 10 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 460/97 anche attraverso adozioni a distanza e la promozione di attività assistenziali a favore di tali persone.

5.2 L'azione della Fondazione si potrà concretizzare, in modo partico-

lare, attraverso lo svolgimento di attività quali, ad esempio, interventi di solidarietà anche nei paesi in via di sviluppo con partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo.

#### **Articolo 6. Patrimonio**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal complesso dei beni mobili e dalle attrezzature conferiti in dotazione dall'Associazione MUXIMA ONLUS ed individuati nell'atto di trasformazione della Fondazione;
- b. dal complesso dei beni immobili, mobili ed attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.

6.2 Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto:

- a. delle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- b. dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- c. dei fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- d. dei contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali ed internazionali.

#### **Articolo 7. Fondo di gestione**

7.1 Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del fondo di dotazione:

- a. le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b. gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c. le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d. le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli stessi Fondatori o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- e. entrate compatibili con le finalità della Fondazione e nei limiti previsti dalla normativa in materia di Onlus;
- f. le somme che derivino da alienazioni di beni mobili e immobili, diritti e partecipazioni, facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate con motivata delibera del Consiglio di amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio e previo parere dell'organo di revisione.

7.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 8. Organi della Fondazione**

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di amministrazione;



- b. il Presidente e il Vice Presidente;
- c. l'Organo di revisione legale dei conti,
- d. l'Assemblea dei partecipanti.

8.2 Le cariche sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso di spese effettuate nell'esclusivo interesse della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, può tuttavia individuare una remunerazione per specifici incarichi e funzioni, anche conferendo apposita procura, ove si rendano necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, ed in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, del D.lgs. n. 460/1997.

### **Articolo 9. Consiglio di amministrazione**

9.1 La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri compreso il Presidente, eletti secondo la seguente regola:

- un membro è nominato dal parente di grado più prossimo, maggiore di età, con capacità giuridica e più anziano fra i pari grado dell'Architetto Federico Romano considerato benemerito della Fondazione, che sia Partecipante della Fondazione,
- i restanti membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

L'indicazione di nomina deve risultare da apposito atto scritto, con esclusione del testamento, al quale deve seguire l'accettazione dei membri designati.

9.2 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

9.3 Qualora venissero a mancare, per qualunque causa, uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a informare al più presto il soggetto che aveva indicato la nomina dei consiglieri venuti a mancare.

9.4 I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica fino alla seduta del Consiglio di amministrazione convocata inderogabilmente entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i soggetti che hanno diritto alla indicazione per la nomina dei consiglieri venuti a mancare hanno comunicato le proprie indicazioni; nella seduta del Consiglio di amministrazione sono insediati, in sostituzione di quelli cooptati, i nuovi consiglieri che decadranno alla stessa data di scadenza già prevista per il Consiglio di amministrazione originariamente nominato.

### **Articolo 10. Competenze del Consiglio di amministrazione**

10.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2 Il Consiglio di amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. adotta uno o più regolamenti interni finalizzati a disciplinare l'assetto organizzativo ed operativo della Fondazione;
- b. predispone e approva annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo secondo norme, regole e termini previsti in materia di ONLUS e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo ove necessario;



- c. nomina, ove lo ritenga opportuno, il Direttore generale determinandone i poteri, la durata in carica e il compenso nei limiti di legge;
- d. delibera su tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale;
- e. adotta eventuali provvedimenti disciplinari;
- f. delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione, fusione o scissione dell'ente;
- g. delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- h. delibera in merito ad ogni altra questione che gli sia attribuita per legge o Statuto o che sia necessaria o funzionale all'amministrazione della Fondazione.

10.3 Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza della Fondazione.

#### **Articolo 11. Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

11.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'Organo di revisione legale, se presente, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dall'Organo di revisione legale.

11.3 In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax, o qualunque altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione ancorché in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di revisione legale.

11.5 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in audio o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.6 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segreta-



Handwritten signature or initials, possibly "D.M.", written vertically.

Handwritten signature, possibly "Antonio Nuvio", written vertically.

rio.

11.7 Alle riunioni può partecipare l'Organo di revisione legale dei conti.

11.8 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica.

11.9 Fatto salvo per quanto previsto nel presente Statuto, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 12. Presidente**

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, e le seguenti prerogative:

- a. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b. cura l'attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- c. firma gli atti e i documenti che comportano impegno per la Fondazione;
- d. in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

12.2 In caso di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Articolo 13. Vice Presidente**

13.1 Il Vice Presidente ha la rappresentanza e la firma della Fondazione solo nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

13.2 Su delega del Presidente, può occuparsi di specifiche attribuzioni spettanti al Presidente.

#### **Articolo 14. Organo di revisione legale dei conti**

14.1 L'Organo di revisione legale dei conti può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione; nel caso di organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 Esso resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

14.3 L'Organo di revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

14.4 L'Organo di revisione legale dei conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi della Fondazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 15. Il Direttore generale**

15.1 Il Direttore generale è nominato nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione il quale ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

15.2 L'incarico di Direttore generale è incompatibile con la carica di Consigliere della Fondazione intendendosi con ciò che il Direttore generale non può essere membro del Consiglio di amministrazione.

15.3 Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione e rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, provvedendo in particolare:

a. alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b. a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente.

15.4 In sede di nomina il Consiglio di amministrazione può dare mandato per specifici atti al Direttore generale.

15.5 Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e relaziona sull'attività svolta

#### **Articolo 16. Il Segretario**

16.1 Il Segretario è nominato, nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno, dal Presidente anche scegliendo fra i membri del Consiglio di amministrazione ed esercita tale funzione nel Consiglio di amministrazione curando i verbali delle riunioni del Consiglio, nonché il libro dei verbali ed il Registro dei volontari.

16.2 Ove il Segretario non sia nominato alle sue funzioni supplisce il Consigliere volta per volta nominato a tale scopo dal Presidente.

16.3 Sono obbligatoriamente tenuti dalla Fondazione i seguenti libri:

a. libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;

b. libro dei volontari;

c. libro dell'Organo di revisione legale dei conti;

d. libro dei Partecipanti e delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti;

e. gli altri libri istituiti dal Consiglio di amministrazione in quanto utili od opportuni considerando la natura e la dimensione della Fondazione.

16.4 I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 17. I Partecipanti e l'Assemblea dei partecipanti**

17.1 Acquisiscono la qualifica di Partecipante i soggetti, persone fisiche o enti giuridici di qualunque tipologia, che ne fanno domanda al Consiglio di amministrazione e il cui contributo in denaro, in natura o altro tipo di apporto alle finalità della Fondazione è giudicato dal Consiglio utile o necessario al perseguimento delle finalità della Fondazione.

17.2 Con la delibera del Consiglio di amministrazione con la quale è attribuita la qualifica di Partecipante è stabilita la durata della medesima; questa può coincidere con la vita del Partecipante ove si tratti di una persona fisica.

17.3 Il Consiglio di amministrazione può approvare apposito regolamento al fine di definire specifiche regole di ammissione e di durata della qualifica di Partecipante prevedendo, inoltre, la possibilità di perdita della qualifica, ad esempio, nei casi di interdizione, inabilitazione o condotta contraria alle finalità della Fondazione.

17.4 I Partecipanti possono rinunciare alla qualifica in ogni momento formalizzando tale scelta al Consiglio di amministrazione che delibererà in merito nella prima riunione utile.

17.5 I Partecipanti possono riunirsi in assemblea le cui regole di formazione e deliberazione sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e, in mancanza, dalle norme

in materia di formazione e deliberazione dell'assemblea ordinaria delle associazioni riconosciute previste dal codice civile.

17.6 L'Assemblea dei Partecipanti, oltre alle prerogative indicate nel presente Statuto, può:

- a. proporre al Consiglio di amministrazione progetti da esaminare e da perseguire;
- b. indicare al Consiglio di amministrazione aree di intervento in cui la Fondazione, nel rispetto delle regole del presente Statuto, possa impegnarsi;
- c. proporre al Consiglio di amministrazione ogni azione che ritenga proficua per il raggiungimento delle finalità della Fondazione,
- d. esprimere un parere non vincolante sulla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

17.7 Ai Partecipanti per quanto non derogato dalle delibere in merito del Consiglio di amministrazione o dai regolamenti approvati si applicano gli articoli 23 comma 4 e 24 comma 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Articolo 18. Bilancio consuntivo e preventivo**

18.1 L'esercizio della Fondazione ha durata annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo redatto secondo regole conformi alla normativa e la prassi in materia di ONLUS.

18.3 Il bilancio preventivo, ove ritenuto opportuno, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente al quale si riferisce; in esso sono indicati i preventivi di spesa compatibili con quelli di entrata in funzione delle attività della Fondazione da pianificare.

18.4 I bilanci sono depositati e conservati presso la sede della Fondazione o altro luogo deliberato dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19. Operazioni straordinarie**

19.1 La trasformazione, la fusione, la scissione nonché ogni altra operazione straordinaria della Fondazione, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei membri che lo compongono nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili anche per analogia in quanto compatibili.

#### **Articolo 20. Scioglimento e liquidazione**

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

20.2 In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di amministrazione delibera lo scioglimento e nomina uno o più liquidatori con il voto favorevole della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio.

20.3 Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è obbligatoriamente devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 21. Rinvio normativo**

21.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 460/1997 in materia di ONLUS.

**Articolo 22. Nomina dei primi organi e Partecipanti**

22.1 In deroga alle regole del presente Statuto il primo Consiglio di amministrazione, il primo Organo di revisione legale dei conti e i primi Partecipanti, con la durata della qualifica a loro riferibile, sono nominati nell'Atto di trasformazione della Fondazione.

**Articolo 23. Adeguamenti al Codice del Terzo Settore**

23.1 Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

23.2 Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente Statuto si intenderà sostituito dall'allegato "B" all'Atto di trasformazione della Fondazione.

Milano, li 23 settembre 2021

Francesco

Geni

